



*Pensionskasse Coop  
Caisse de pension Coop  
Cassa pensione Coop*

Approvata dal Consiglio di fondazione l' 29.03.2022  
Valida dal 29.03.2022

# Regolamento sul rispetto delle normative di lealtà e integrità

# Sommario

<b>1. Principi</b>	<b>3</b>
<b>2. Persone sottoposte al presente regolamento</b>	<b>3</b>
<b>3. Obblighi fondamentali</b>	<b>3</b>
<b>4. Vantaggi materiali</b>	<b>4</b>
<b>5. Inviti e regali</b>	<b>4</b>
<b>6. Attività commerciali delle persone attive nella gestione patrimoniale</b>	<b>4</b>
<b>7. Prevenzione dei conflitti d'interesse / Obbligo di dichiarazione</b>	<b>5</b>
<b>8. Negozi giuridici con persone vicine</b>	<b>6</b>
<b>9. Conferma e verifica del rispetto delle norme</b>	<b>6</b>
<b>10. Notifica delle infrazioni</b>	<b>6</b>
<b>11. Sanzioni</b>	<b>6</b>
<b>12. Disposizioni finali</b>	<b>7</b>

## **1. Principi**

- 1.1. Il presente regolamento disciplina l'osservanza delle normative di lealtà e integrità in ottemperanza alla legge federale sulla previdenza professionale (LPP) e alla rispettiva ordinanza (OPP2).
- 1.2. In qualità di membro dell'Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (ASIP), la CPV/CAP si impegna a rispettare i principi della Carta dell'ASIP e ad applicare le direttive in essa contenute.
- 1.3. I collaboratori della CPV/CAP sono tenuti a rispettare le disposizioni contrattuali del CCL della Coop e le condizioni generali di assunzione dei quadri.

## **2. Persone sottoposte al presente regolamento**

- 2.1. Sottostanno all'osservanza del presente regolamento:
  - i collaboratori della CPV/CAP che partecipano ai processi decisionali nell'ambito della gestione patrimoniale;
  - tutti i membri della direzione della CPV/CAP
  - tutti i membri del Consiglio di fondazione, del comitato d'investimento e del comitato d'assicurazione della CPV/CAP;
  - tutti i consulenti e incaricati esterni (gestori patrimoniali, global custodian, amministratori immobiliari, investment consultant, investment controller, periti, membri di consigli d'amministrazione esterni ecc.).

## **3. Obblighi fondamentali**

- 3.1. L'obiettivo primario di tutte le persone sottoposte al presente regolamento è la tutela degli interessi degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite.
- 3.2. I collaboratori interni ed esterni sottoposti al presente regolamento hanno l'obbligo di fedeltà nei confronti della CPV/CAP. Nell'esercizio delle loro funzioni, i responsabili agiscono indipendentemente da interessi di terzi e prevengono i conflitti di interessi che potrebbero scaturire dalla loro situazione personale o professionale.
- 3.3. L'obbligo di diligenza nella gestione fiduciaria dei fondi affidati è il primo principio fondamentale da rispettare. Quest'obbligo implica tra l'altro l'elaborazione di basi decisionali obiettive, nonché la capacità di selezionare, formare e sorvegliare con cura e attenzione le persone incaricate.
- 3.4. Gli assicurati attivi, i beneficiari di rendite e tutti gli aventi diritto devono essere informati periodicamente, in modo veritiero e appropriato alla cerchia di interlocutori sulle attività della cassa pensione.
- 3.5. I responsabili della gestione aziendale e patrimoniale devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile.
- 3.6. Le mutazioni di personale in seno al Consiglio di fondazione e alla Direzione devono essere comunicate tempestivamente all'autorità di vigilanza. Anche le mutazioni concernenti i periti riconosciuti che svolgono la loro attività nella previdenza professionale e nell'organo di revisione devono essere notificate all'autorità di vigilanza.

#### **4. Vantaggi materiali**

- 4.1. Le indennità percepite dai collaboratori della CPV/CAP sono concordate per iscritto nei singoli contratti di lavoro e nei rispettivi regolamenti.
- 4.2. I collaboratori e i membri di organi, comitati e commissioni si impegnano a non trarre vantaggi diretti o indiretti per sé o per altri: non accettano provvigioni, prestiti, denaro, agevolazioni o altri regali al di là di semplici regali di cortesia (cfr. punto 5) da fornitori o altre persone che intrattengono rapporti di lavoro con la CPV/CAP.
- 4.3. Tutti i benefici finanziari che i collaboratori traggono dall'esercizio della loro attività per la CPV/CAP o in veste di rappresentanti della CPV/CAP presso organi esterni devono essere versati alla CPV/CAP.
- 4.4. Tutti i benefici finanziari (p.es. retrocessioni, soft dollars) ottenuti dagli incaricati esterni durante l'esercizio della loro attività per la CPV/CAP devono essere ceduti alla CPV/CAP, se superano l'indennità stabilita.

#### **5. Inviti e regali**

- 5.1. Gli inviti a eventi o seminari specialistici sono ammessi con il consenso del presidente della Direzione o del Consiglio di fondazione a condizione che non durino più di due giorni. Le spese di viaggio sono assunte dalla CPV/CAP.
- 5.2. È ammessa la partecipazione a eventi sociali e pranzi di lavoro in cui vi è un chiaro vantaggio per la CPV/CAP, a condizione che non durino più di mezza giornata e si svolgano in un contesto in linea con le consuetudini del mercato. Ogni partner può accettare al massimo due inviti all'anno.
- 5.3. Non è ammessa l'accettazione di inviti privati senza un'evidente utilità per la CPV/CAP. In caso di dubbio, decide il presidente della Direzione o del Consiglio di fondazione.
- 5.4. I regali fino a un valore massimo di Fr.30.- sono considerati doni di cortesia e sono ammessi. I regali fino a un valore massimo di Fr. 300.- possono essere accettati come omaggio a tutta la CPV/CAP e devono essere consegnati. La direzione decide in merito al loro utilizzo. I regali di un valore superiore all'equivalente di Fr. 300.- non possono essere accettati.
- 5.5. Non possono in alcun modo essere accettati regali sotto forma di denaro o prestazioni pecuniarie (buoni, ecc.).

#### **6. Attività commerciali di persone attive nella gestione patrimoniale**

- 6.1. Fra le persone ritenute attive nella gestione patrimoniale si annoverano tutti coloro che partecipano alle decisioni d'investimento dei capitali di previdenza per conto della CPV/CAP o che sono al corrente di tali decisioni prima che la transazione sia contabilizzata o pubblicata.
- 6.2. Tutte le persone impegnate nella gestione patrimoniale devono sempre agire nell'interesse della CPV/CAP. In particolare non possono effettuare reinvestimenti in depositi della CPV/CAP se non nell'interesse economico della stessa.
- 6.3. Non è ammesso sfruttare le informazioni che riguardano ordini della CPV/CAP per svolgere operazioni per conto proprio:
  - front running: sfruttare informazioni antecedenti su ordini previsti dalla CPV/CAP per effettuare transazioni per conto proprio

- parallel running: sfruttare informazioni concomitanti per agire contemporaneamente a un ordine della CPV/CAP
- after running: sfruttare le informazioni per effettuare transazioni nelle 24 ore successive all'esecuzione di un ordine della CPV/CAP o alla conoscenza dell'informazione.

È vietato compiere operazioni sui medesimi titoli o altri veicoli d'investimento correlati o derivati.

- 6.4. In generale, è vietato compiere un'operazione su un titolo o un investimento trattato dalla CPV/CAP, passibile di danneggiarla. È equiparata a un'attività commerciale ogni partecipazione a operazioni analoghe sotto altra forma.
- 6.5. Sono considerate operazioni per conto proprio anche le transazioni effettuate da terzi per eludere le disposizioni di cui sopra.

## 7. Prevenzione dei conflitti di interesse / Obbligo di dichiarazione

- 7.1. Possono insorgere potenziali conflitti d'interesse nei casi di:
- esercizio di doppie funzioni in relazione ad attività per la CPV/CAP
  - affiliazione a organi di sorveglianza o di decisione
  - sostanziali partecipazioni finanziarie
  - strette relazioni d'affari di natura privata
  - strette relazioni personali e/o vincoli familiari con interlocutori, organi decisionali o proprietari
- qualora le aziende interessate o le istituzioni siano partner commerciali della CPV/CAP.
- 7.2. Richiedono un'attenzione particolare riguardo a possibili conflitti d'interesse:
- la scelta dei partner aziendali a cui assegnare i mandati (p.es. gestione patrimoniale, negoziazioni di titoli, costruzioni, informatica)
  - la compravendita, la manutenzione e il risanamento di immobili
- 7.3. Le persone impegnate ai vertici, in organi direttivi, nell'amministrazione patrimoniale o immobiliare della CPV/CAP sono tenute segnalare ogni anno i vincoli d'interesse che potrebbero pregiudicare l'indipendenza del loro operato. Il medesimo obbligo vale anche per le persone terze implicate nei processi decisionali della CPV/CAP.
- 7.4. Se vi sono conflitti d'interesse, l'istanza decisionale competente adotta le misure adeguate per eliminarli, come p.es.:
- riconsulazione della persona in questione dalla pratica in corso
  - esclusione di un partner commerciale da una procedura di offerta in corso o risoluzione della relazione d'affari
  - scioglimento del vincolo d'interessi diventato incompatibile per causa della persona in questione
  - Recesso o esonero della persona in questione dalla sua funzione
- 7.5. Le persone esterne che si occupano della gestione aziendale o patrimoniale o gli aventi economicamente diritto di aziende incaricate di svolgere questi compiti non possono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione della CPV/CAP.
- 7.6. I contratti di gestione patrimoniale, assicurativi e amministrativi devono poter essere sciolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per la CPV/CAP.

## **8. Negozi giuridici con persone vicine**

- 8.1. Sono considerate persone vicine:
  - coniuge, partner registrato, convivente
  - parenti di primo grado: genitori, figli
  - parenti di secondo grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti
  - persone giuridiche aventi economicamente diritto
- 8.2. I negozi giuridici conclusi dalla CPV/CAP con membri dell'organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche che si occupano della gestione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della CPV/CAP con persone fisiche o giuridiche vicine alle persone di cui sopra devono essere dichiarati ai revisori nei conti annuali.
- 8.3. In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.
- 8.4. Il Consiglio di fondazione stabilisce quali sono i negozi giuridici importanti e li comunica all'organo di revisione.
- 8.5. Nel rapporto di gestione vengono pubblicati i nomi e le funzioni dei periti incaricati, dei consulenti in investimenti e dei gestori patrimoniali esterni.

## **9. Conferma e verifica di osservanza delle norme**

- 9.1. Tutte le persone sottoposte al presente regolamento e le istituzioni devono notificare su un apposito modulo da firmare e rinviare alla CPV/CAP di aver rispettato le prescrizioni.
- 9.2. Il Consiglio di fondazione è informato ogni anno sul risultato delle conferme.
- 9.3. Il Consiglio di fondazione può esigere che l'organo di revisione verifichi la situazione finanziaria delle persone implicate nella gestione patrimoniale e nei processi decisionali. In questo caso, le persone in questione sono tenute a dichiarare la loro situazione patrimoniale personale all'organo di revisione.
- 9.4. L'organo di revisione controlla se sono state adottate le misure necessarie per garantire la lealtà in materia di gestione patrimoniale e se l'organo supremo ha controllato adeguatamente il rispetto degli obblighi di lealtà. Esso controlla inoltre se è stato rispettato l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 48I OPP2. Le persone coinvolte sono tenute a dichiarare la loro situazione patrimoniale se serve a dimostrare l'esattezza delle informazioni.

## **10. Notifica delle infrazioni**

- 10.1. I collaboratori che constatano infrazioni accertate o potenziali del rispetto delle normative di lealtà sono tenuti a notificarle al presidente della Direzione o del Consiglio di fondazione della CPV/CAP.
- 10.2. La riservatezza di tali notifiche è garantita.

## **11. Sanzioni**

- 11.1. Le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento sono comminate dall'organo decisionale competente.
- 11.2. Per determinare la sanzione si tiene conto dei seguenti fattori:
  - gravità della violazione

- dolo o colpa
  - ripercussioni all'esterno
- 11.3. In caso di violazioni gravi è assolutamente necessario informare il presidente del Consiglio di fondazione.
- 11.4. I vantaggi patrimoniali percepiti senza essere consentiti devono essere restituiti. Con riserva di adottare provvedimenti di diritto penale e civile.

## **12. Disposizioni finali**

- 12.1. I collaboratori devono essere informati sul contenuto del presente regolamento.
- 12.2. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 29 marzo 2022 ed è entrato in vigore il medesimo giorno. Esso sostituisce il regolamento del 5 dicembre 2012.
- 12.3. Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.